

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Liviù Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 4/2022

Di seguito si presentano in sintesi alcune tra le più rilevanti novità emerse nel corso del mese di gennaio, non affrontate nelle precedenti circolari, e alcune scadenze di interesse.

NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Con provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’agente della riscossione è tenuto a utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022)

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ 2021

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 31 ottobre 2021 la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta pubblicità 2021, potranno inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021, per confermare la prenotazione, entro il 10 febbraio 2022.

(Articolo 57-bis, D.L. 50 del 24 aprile 2017)

AGGIORNATO IL CANALE PER LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA E DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha annunciato che dal 4 febbraio verrà aggiornato il canale per la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti affinché si possano comunicare:

- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e
- i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

A parere dell’Agenzia delle entrate (FAQ), poiché l’esenzione per lavori in edilizia libera o non superiori a 10.000 euro entra in vigore il 1° gennaio 2022, la stessa troverà applicazione per le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data. Pertanto:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

-se la spesa per lavori in edilizia libera o non superiori a 10.000 euro viene sostenuta prima di tale data (quindi entro il 31/12/2021) e la comunicazione di cessione è trasmessa all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese.

-al contrario se la stessa spesa per i medesimi lavori viene sostenuta entro il 31/12/2021 ma la comunicazione di cessione è stata trasmessa all'Agenzia delle entrate a prima del 1° gennaio 2022, ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28 gennaio 2022)

OPERATIVO IL FONDO PER INTERVENTI VOLTIA FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022 il Decreto Misure 6 dicembre 2021 recante i “*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things*” con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Il fondo ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale dell'Italia attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0.

(Misure, decreto del 6 dicembre 2021)

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI BILANCI SOCIETARI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la L. 238/2021 recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*”, con la quale sono state recepite le modifiche al codice civile in tema di bilanci societari.

(Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022)

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2022, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2021, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La CU 2022, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Nel 2022 viene confermato il termine che ha debuttato lo scorso anno che prevede il 16 marzo 2022 come termine sia per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato. Resta fissato al 31 ottobre 2022 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2022).

Il medesimo termine del 16 marzo 2022 è previsto anche per il modello Cupe, relativo alla certificazione degli utili e dei proventi equiparati.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Il prossimo 16 febbraio 2022 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata). Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). Quest'ultimo deve essere presentato entro il 28 febbraio 2022.

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente in modalità cartacea o in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il 28 febbraio 2022.

LE NOVITÀ INTRASTAT PER L'ANNO 2022

Con parere prot. n. 339242 del 1° dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi riepilogativi Intrastat imposto da recenti regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall'articolo 50, comma 6-ter, D.Lgs. 331/1993 (con nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole).

È quindi con la determina direttoriale prot. n. 493869/RU dello scorso 23 dicembre 2021, che l'Agenzia dei monopoli di concerto con l'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, hanno fornito le attese indicazioni inerenti alle modifiche e alle semplificazioni riguardanti elenchi riepilogativi Intrastat.

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall'1.1.2022.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

- l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l'innalzamento della soglia di presentazione a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- l'eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;

- l'introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;
- l'introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.

Riepilogando, gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2021 entro il 16 marzo 2022 sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati;
- le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

Il provvedimento n. 49889/2021 dell'Agenzia delle entrate ha previsto l'obbligo a decorrere dal periodo di imposta 2021 per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili / detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.

Il Decreto del Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l'obbligo di invio dei dati in esame riguardi gli enti che nel periodo di imposta 2021 hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 1.000.000 di euro. A decorrere dal periodo di imposta 2022 l'obbligo di invio dei dati sarà ampliato agli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

8 febbraio 2022

Studio Giuliano